

PREMESSA

Nel gennaio c.a. – su iniziativa di 11 promotori – è circolata su alcuni giornali on – line, newsletter e chat un appello rivolto al Parlamento italiano affinché, durante l’esame parlamentare del PNRR, si ponga rimedio ad una lacuna riscontrabile in tutte le bozze del PNRR elaborate dal Governo Conte: l’ assenza completa del tema dell’ inclusione lavorativa delle persone disabili – che, sia per le finalità generali della Recovery and Resilience Facility, sia per il grave gap occupazionale fra l’ Italia e il resto d’Europa, si presterebbe senz’altro ad essere incluso fra le linee d’azione del PNRR italiano.

L’appello ha raccolto in pochi giorni l’adesione di oltre 2.000 persone e di 80 associazioni. Il dato è solo rappresentativo di una realtà ben più ampia. Le adesioni provengono da operatori impegnati nel settore e da numerose personalità interessate residenti in varie parti d’Italia.

Nel frattempo, sono state presentate in Parlamento alcune interrogazioni da parte di deputati e senatori che hanno inteso assicurare il loro impegno personale a sostegno dell’Appello.

L’Appello è articolato in 5 linee di indirizzo per l’attuazione della proposta.

Lavoro disabili: l’esame parlamentare del PNRR non sia una formalità!

La nostra proposta

Introdurre, nella Missione *Inclusione e coesione* (21,28 mld) della bozza del PNRR del 12 gennaio ’21, una linea di finanziamento specifica (500 milioni) denominata:

“Inclusione e accompagnamento lavorativo delle persone con disabilità”.

Questa linea di finanziamento deve caratterizzarsi per:

1. un soggetto attuatore unico: Ministero del lavoro/ANPAL e un Fondo dedicato, disciplinato da un regolamento snello e valido sull’intero territorio nazionale che preveda criteri perequativi di assegnazione delle risorse;
2. obiettivo definito e non generico: finanziare solo iniziative basate su “progetti personalizzati” e sull’“inserimento mirato” in tutti i luoghi di lavoro, quindi attraverso percorsi di *valutazione, formazione preparatoria al lavoro, orientamento, inserimento e accompagnamento*;

3. requisiti qualitativi: ognuna delle fasi del processo necessita di figure esperte da cercare e aggregare al progetto oppure formare (laddove necessario). Su tutto il versante (indispensabile) della conoscenza delle varie forme di disabilità deve essere attivata la ricchissima stratificazione di conoscenza presente nel tessuto associativo;
4. partenariato con il Terzo Settore (associazioni, agenzie non profit, cooperative sociali, imprese sociali): secondo modelli che saranno standardizzati ai fini dell'ammissione al finanziamento, sulla base delle migliori pratiche già sperimentate o da sperimentare, verificando la copertura di tutto il territorio nazionale;
5. metodo della sussidiarietà: cogestione strutturale pubblico/privato no-profit in tutte le fasi attuative.

Il “Progetto” proposto dall’Appello rientra pienamente nelle finalità e negli obiettivi della *Recovery and Resilience Facility*, infatti taglia trasversalmente due dei sei pilastri della RRF: “**coesione sociale e territoriale**” e “**politiche per la prossima generazione**”.

Con riferimento alla versione più aggiornata del PNRR nazionale, già trasmesso alle Camera (Doc. Camera XXVII.18), il progetto dovrebbe essere inserito nella Componente M5C1 (Politiche per il lavoro) – e dovrebbe recare la denominazione “Inclusione e accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità”. Tale progetto avrebbe natura duplice - sia di *riforma* che di *investimento* – infatti dovrebbe, al tempo stesso, prevedere un investimento (500 mln) e introdurre il tema della **riforma del sistema del collocamento disabili** . Questa riforma andrà ad integrare le due Riforme già indicate all’interno della Componente M5C1 del Piano: *Riforma 1. Politiche attive del lavoro e nuove competenze dei lavoratori* e *Riforma 2. formazione dei lavoratori, occupati e disoccupati* .

L’IDEA DI FONDO

Il contesto italiano è caratterizzato da:

1. scarso numero di disabili complessivamente occupato e di quelli inseriti annualmente attraverso il sistema pubblico di collocamento mirato, con conseguente – grave - divario con gli altri stati europei;
2. bassissimo numero – fra le persone disabili occupate – di quelle con disabilità “complesse” determinate da problematiche: psichiche, intellettive, relazionali, malattie rare;
3. richiami internazionali fatti dalla Commissione europea e dalla Commissione Onu per la verifica dell’attuazione della UNCPRD, particolarmente in relazione alle difficoltà delle donne con disabilità nell’accesso al mercato del lavoro;

4. debolezza strutturale del sistema del collocamento disabili (D.Lgs 469/99 e Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e arretratezza del livello di digitalizzazione degli uffici competenti;
5. bassa posizione dell’Italia nell’indice DESI (Digital Economy and Society Index), in particolare nel livello di interazione online tra le autorità pubbliche e il pubblico in generale e nelle competenze digitali;
6. grande difformità di prassi operative e amministrative e di politiche attive che caratterizza gli uffici che istituzionalmente svolgono le funzioni del “collocamento mirato” delle persone con disabilità;
7. scarsa preparazione del personale preposto in tema di disabilità, mercato del lavoro e sistema produttivo, oltre che insufficiente livello di competenze informatiche e inadeguato supporto informatico all’operatività degli uffici preposti;
8. scarsa diffusione di buone prassi e sperimentazioni, già sottolineata nel D. Lgs 151/2015 e non conoscenza di tali buone pratiche al di fuori degli stretti ambiti geografici interessati;
9. ricorso, scarso e spesso improprio, alle competenze presenti nel Terzo settore;
10. sperequazioni economiche fra le varie Regioni in materia di politiche attive a favore dei disabili;
11. disparità geografica di risultati conseguiti in tema di inserimenti lavorativi;

il Progetto consiste nel riservare una quota pari a **500 mln** dello stanziamento oggi assegnato alla Missione 5 (oltre 27 mld) per la costituzione di un Fondo nazionale, gestito dal Ministero del Lavoro - Anpal, da utilizzare per finanziare i “**percorsi personalizzati**” di accompagnamento e inserimento al lavoro attraverso un sistema dotale (**doti**) che verranno **erogate ad enti del Terzo settore** per perfezionare le varie fasi dell’inserimento lavorativo.

Ai fini della riuscita del progetto – è importante dare ad esso un **carattere nazionale**, attraverso un centro decisionale (ANPAL o Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) presso cui risiederanno le principali strutture operative (portale, sistema di erogazione delle doti, struttura di monitoraggio, ecc.).

Parallelamente alla erogazione delle “doti”, il progetto realizzerà una graduale riforma del sistema del collocamento mirato, ispirata ai **principi della sussidiarietà orizzontale**. La riforma – insieme alla digitalizzazione - servirà, da un lato, a facilitare l’implementazione stessa del progetto e, dall’altro, a ottimizzarne l’output, facendo sì che le acquisizioni ottenute attraverso l’esperienza della attuazione del

PNRR si traducano in un **impatto strutturale e permanente sul sistema italiano di inclusione lavorativa** delle persone con disabilità.

Parallelamente, con risorse proprie del bilancio dello Stato, ovvero con una quota (da definire) delle risorse assegnate alla componente M1C1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA), il progetto offrirà l'occasione per sperimentare la completa **digitalizzazione del sistema di raccolta dati del collocamento mirato**, dando così attuazione all'art. 9, comma 6 bis della legge 68/99.

Il progetto ha inoltre notevoli potenzialità sul piano delle **competenze specialistiche** nel campo delle **politiche attive per il lavoro**, con effetti positivi anche sul sistema economico, in quanto le imprese potranno disporre di personale competente in grado di sostenere e perfezionare l'inserimento delle persone disabili tramite la formazione al lavoro in situazione, la formazione del personale già dipendente, il monitoraggio e l'intervento nel caso insorgessero problematicità. Si tratta di funzioni che oggi sono scoperte nella quasi totalità delle imprese italiane.

NB: Nella descrizione, si farà riferimento – occasionalmente – a “spese aggiuntive” rispetto alla dotazione della RRF. Infatti, non è da escludere che sia nel bilancio dello Stato siano già presenti dotazioni finanziarie che possono essere impiegate per lo sviluppo di attività connesse al PNRR, né che ciascuno Stato Membro disponga uno stanziamento di risorse proprie, ad integrazione di quelle provenienti dal bilancio UE.

1. ESIGENZE FINANZIARIE E MODALITÀ DI SPESA

La spesa complessiva per la creazione del “sistema dotale” è di 500 mln nell'arco temporale 2021-2026 con una ripartizione proporzionalmente crescente in virtù della progressiva implementazione dei meccanismi attuativi e la parallela crescita di specifiche competenze da parte dei soggetti attuatori coinvolti:

2021 (lug.-dic.)	20 mln
2022	70 mln
2023	80 mln
2024	110 mln
2025	110 mln
2026	110 mln

Le spese verranno erogate in forma di “doti” destinate a finanziare percorsi personalizzati. Le doti saranno di entità variabile in coerenza con il potenziale lavorativo del beneficiario. L’ammontare massimo di ciascuna dote sarà pari a 6.000 euro.

Si può stimare che per ogni dote erogata nel suo ammontare massimo (basso potenziale lavorativo) di 6.000 euro, ve ne siano almeno due di un ammontare del 60% pari a 3.600 euro.

Date queste stime, si prevede di erogare il seguente numero di doti nei sei anni considerati:

2021 (lug.-dic.)	4.400
2022	15.500
2023	17.750
2024	24.480
2025	24.480
2026	24.480

Per un totale di **111.090 doti** complessivamente erogate nell’arco del sessennio.

Per la raccolta delle domande sarà necessario allestire un **portale pubblico**. A tal fine potrà essere necessario quantificare **voci di spesa ulteriori** (a carico del bilancio dello Stato).

Attualmente il sistema pubblico non si fa carico di collocare al lavoro i disabili iscritti nei propri elenchi. Si limita a curare gli aspetti burocratici e amministrativi e lascia il compito dell’accompagnamento al lavoro ai servizi territoriali, qualora presenti sul territorio. In alternativa, si occupano dell’accompagnamento le agenzie per il lavoro ed altri enti accreditati (soggetti profit, fra i quali quelli autorizzati alla somministrazione di lavoro). In tutte le aree territoriali in cui questi soggetti non sono presenti (buona parte dell’Italia centromeridionale) la persona disabile deve provvedere autonomamente.

Grazie a queste gravi lacune del sistema, in Italia viene avviato al lavoro un numero basso di persone con disabilità. Tale numero è ignoto (ma presumibilmente inferiore alle 20.000 persone/anno) poiché i dati ufficiali disponibili censiscono gli “inserimenti” e non le “persone” effettivamente inserite: il sistema di raccolta dati **non prevede alcuna verifica** in merito alla durata della permanenza della persona nello stesso posto di lavoro (e quindi al successo o meno dell’inserimento). Empiricamente si sa che la maggior parte di questi “inserimenti” hanno un alto tasso di precarietà.

La lacunosità e la mancanza di aggiornamento dei dati pubblici (gli ultimi disponibili risalgono al 2015) non ci consentono di quantificare le ore lavorative effettive, le categorie di disabili occupati

ecc. e neanche di individuare i soggetti cui attribuire il merito delle azioni di accompagnamento. Nel numero complessivo degli “inserimenti” vengono inclusi – senza specifica menzione – anche quelli operati presso le cooperative sociali e presso le aziende non soggette agli obblighi.

In ogni caso, su base empirica, può affermarsi che numerosissimi soggetti appartenenti al Terzo settore sono già attivi in questo ambito, pur non beneficiando di risorse economiche dirette di supporto.

Il fondo dovrà facilitare i **percorsi di accompagnamento al lavoro personalizzati** che non possono essere efficacemente realizzati se non da soggetti che hanno una conoscenza diretta delle persone e delle loro condizioni di vita e agiscono su un territorio geografico limitato. Il sistema della dote ha lo scopo di valorizzare questi elementi di conoscenza personale: condizione favorevole per l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e condizione essenziale per tutti i casi più complessi (**disabili psichici, intellettivi, affetti da malattia rara o da disturbi di carattere relazionale**).

I dati ricavabili dalle dichiarazioni recentemente rese dal Sottosegretario al Lavoro, On. Puglisi, durante lo svolgimento di una interrogazione parlamentare¹, ci parlano di un sistema di collocamento che, nonostante i forti incentivi economici alle aziende previsti dall’art. 13 della legge 68/1999, riesce ad inserire appena poche centinaia di disabili psichici e intellettivi ogni anno. Insomma, un sistema da rivedere profondamente, che non raggiunge obiettivi complessivi accettabili e che, al suo interno, riproduce sperequazioni fra diverse tipologie di disabilità che contraddicono lo spirito di importanti convenzioni internazionale oltre che i principi della Costituzione italiana.

Un ulteriore grave limite del sistema vigente è la marcata **sperequazione territoriale**. Tutte le evidenze statistiche disponibili, oltre che l’esperienza comune a chi opera nel settore, convergono nel sottolineare l’enorme divario fra le opportunità di inserimento delle persone con disabilità residenti nel Nord del paese e quelle residenti nel Centro-sud. Si sommano infatti un fattore oggettivo (diverse dimensioni dell’economia reale e del mercato del lavoro) e uno soggettivo (povertà del tessuto cooperativo, più accentuata debolezza delle strutture amministrative). Un dato significativo emerge dalla ben diversa consistenza dei Fondi Regionali (ex art 14 Lg 68/99)².

Il sistema del fondo dotale, da istituire grazie al PNRR, è nazionale e non prevede alcun collo di bottiglia amministrativo, né atto attuativo regionale. Perciò stesso avrà carattere perequativo. Inoltre, date le modalità dirette di erogazione, esso avrà l’effetto di stimolare l’attivazione e la stessa formazione di soggetti del Terzo settore

¹ Vedi seduta della Camera dei deputati del 13 novembre 2020.

² Al fondo sono destinati gli importi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative comminate ai contravventori agli obblighi di assunzione, i contributi versati dai datori di lavoro e i contributi versati da fondazioni e altri enti di diritto privato. Le risorse dei fondi regionali rappresentano, laddove raggiungono una consistenza significativa, (regioni del Nord) la principale fonte finanziaria per l’attivazione di programmi regionali nel campo dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

che costituiranno anch'essi una leva di nuova occupazione di persone con disabilità e non.

2. CONTENUTI DI RIFORMA

L' articolazione del progetto in sistema dotale non è altro che una delle buone pratiche, sperimentate in limitate aree geografiche ma già consolidate che, dopo un primo periodo di attuazione nel quadro del PNRR, potrà essere facilmente codificata in una serie di disposizioni di valenza generale da introdurre nel sistema di gestione del collocamento disabili, regolato dalla legge 68/1999.

L'inserimento con successo di una persona con disabilità in ambiente lavorativo è, quasi sempre, il risultato di un processo composito (e personalizzato) che richiede l'interazione di diversi soggetti. Mentre la legge 68/99 e i regolamenti attuativi hanno attribuito tutte le competenze fondamentali del processo ai servizi territoriali del collocamento mirato, oggi – a vent'anni dal varo della legge – occorre prendere atto che proprio qui risiede il limite principale della legge: la PA italiana non ha la versatilità sufficiente a disegnare e gestire percorsi così complessi e variabili da caso a caso.

L'intero “progetto” costituirà quindi il terreno di sperimentazione di una **parallela riforma** del settore che si realizzerà nelle due fasi di seguito descritte e che sarà basata su 6 punti:

1. implementazione di procedure, strumenti e buone prassi ammesse da (o non in contraddizione con) le norme vigenti in materia di collocamento disabili, ma non sufficientemente supportate e diffuse sull'intero territorio nazionale. Oggi, addirittura, in intere regioni non si applicano alcuni istituti previsti dalla legislazione - es. convenzioni ex art. 12 bis della legge 68/1999 o le convenzioni ex art. 14 d. lgs. 276/2003 - a causa di vuoti di iniziativa da parte degli uffici e delle istituzioni competenti che non hanno promosso la stipula delle preventive convenzioni-quadro con le associazioni rappresentative delle parti sociali;
2. riorganizzazione e razionalizzazione del sistema di raccolta dei dati sull'occupazione delle persone con disabilità e sul funzionamento del collocamento mirato. Il decreto legislativo 151/2015 aveva previsto la costituzione all'interno della “Banca dati politiche attive e passive” (di cui all'art. 8 del DL 76/2013) di una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato”, strumento indispensabile per conoscere gli effettivi

inserimenti, le scoperture, l'efficacia dei servizi. A tutt'oggi non vi sono indicazioni applicative su tali disposizioni;

3. superamento degli effetti penalizzanti dell'attuale sistema del collocamento mirato ai danni delle donne con disabilità e di alcune categorie di disabili (autistici, psichici, intellettivi, malati rari, ecc.);
4. codificazione di nuove forme di partenariato pubblico- privato- privato sociale in un settore (quello dell'inclusione lavorativa dei disabili) nel quale i servizi di prossimità hanno un valore cruciale ai fini del raggiungimento degli obiettivi. In questo senso il progetto si configura come costruzione di un supporto al sistema del collocamento pubblico destinato a diventare strutturale e permanente;
5. integrazione nel quadro normativo vigente della definizione di percorsi formativi e profili professionali di nuove figure di operatori nelle varie fasi del processo di inclusione (dalla valutazione del potenziale occupazionale della singola persona con disabilità, fino alla sua piena integrazione nell'ambiente, fisico e relazionale, di lavoro). Il processo di riforma includerà, come già avvenuto in altri settori (ad esempio il filone normativo sulla sicurezza sul lavoro avviato con la legge 626/94) il riconoscimento di nuove figure professionali che oggi, in modo spontaneo, si vanno diffondendo nel mondo aziendale.
6. Completamento della riforma del quadro normativo sul collocamento mirato con tutti gli altri aspetti che saranno emersi nel corso dei primi anni di attuazione del progetto.

Prima fase (luglio 2021 - luglio 2023)

Si realizza la prima tranche di sperimentazioni, relativa ai punti 1 e 3 e alla impostazione del punto 2) dei suelencati contenuti di riforma. Questa fase comprenderà:

- l'attuazione di una disposizione del d. lgs. 151/2015 oggi inattuata: l'art. 1, comma 1, lettera f) prescriveva infatti di codificare le "buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità". Questo intervento normativo dovrà essere fatto oggi ad ampio raggio: partendo dagli esempi più conosciuti e consolidati (sistema dotale, isole formative, "adozione" lavorativa, ecc.), si dovranno soprattutto individuare le cause della limitata diffusione spontanea di queste pratiche al di fuori dei territori strettamente interessati e verificarne la applicabilità anche nelle aree del paese

economicamente ed amministrativamente più arretrate, dove i soggetti appartenenti al Terzo Settore possono sviluppare al meglio le potenzialità di nuovi modelli di sussidiarietà;

- la realizzazione di un sistema informatico centrale per la gestione del Progetto che fungerà da modello per la creazione della banca dati nazionale sul collocamento mirato;
- la riforma delle fonti di finanziamento con l'introduzione di meccanismi perequativi;
- il Progetto consentirà di finalizzare gli interventi al superamento della oggettiva discriminazione ai danni delle donne e delle disabilità "complesse" e di migliorare il tasso di occupazione complessivo delle persone con disabilità;

Obiettivi

Distribuzione più uniforme sull'intero territorio nazionale delle risorse destinate localmente all'inclusione lavorativa (ex art. 14 della legge 68/99);

Distribuzione più uniforme delle buone pratiche;

Incremento significativo del numero di persone con disabilità complessa e del numero di donne disabili inserite nel mondo del lavoro, della durata media della permanenza nello stesso luogo di lavoro, della percentuale di contratti a tempo indeterminato.

Realizzazione di una banca dati per la gestione del Fondo e dei percorsi di accompagnamento al lavoro, che potrà essere prototipo per la futura Banca Dati nazionale sul collocamento mirato.

Ripresa dell'attenzione, del confronto e delle attività condivise fra Stato e Regioni, nonché dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, in merito ai temi dell'inclusione lavorativa.

Indicatori

Dati sistematici – regione per regione - relativi alle risorse utilizzate e alle buone pratiche implementate.

Numero di disabili inseriti con successo e – fra questi – delle donne e dei disabili "complessi" (autistici, psichici, intellettivi, malati rari).

Validazione dei dati sulle persone con disabilità (per fascia d'età, per tipologia e livello di disabilità, ecc.), sulle modalità di inserimento, sulle forme contrattuali e sulla permanenza nel posto di lavoro.

Seconda fase (luglio 2023 – dicembre 2024)

In questa fase si integra l'intervento per la realizzazione dei punti 4, 5 e 6 e il completamento del punto 2. Questa fase comprenderà:

- sulla base della esperienza della prima fase di implementazione del PNRR si dovranno definire modalità nuove di partenariato fra terzo settore e pubblica amministrazione. Nel campo dell'inclusione lavorativa sono infatti già attivi molti soggetti non profit e molti altri potrebbero nascere se adeguatamente riconosciuti e incoraggiati dalla normativa;
- nella seconda fase verranno definiti percorsi e standard per la formazione di nuove figure professionali in grado di svolgere le attività di supporto alla persona disabile disoccupata e occupata:
 - sia nel suo percorso di orientamento e formazione verso il mondo del lavoro (supporto nel percorso di accompagnamento al lavoro),
 - sia nel suo adattamento e nella sua piena integrazione negli ambienti lavorativi (*disability management*);
- l'impianto complessivo del Progetto comprende un particolare riferimento all'inclusione lavorativa dei disabili nella Pubblica Amministrazione, dove si registrano ancora oggi alti tassi di evasione degli obblighi di assunzione;
- infine, alla data del dicembre 2024, i risultati del Progetto saranno definitivamente consolidati con: (1) un sistema di raccolta dati centralizzato. (2) la definizione di ruoli e competenze delle nuove professionalità.

Obiettivi

Disponibilità di dati in tempo reale sul sistema di collocamento mirato e sulla presenza delle persone disabili nei luoghi di lavoro;

Diffusione sul territorio di professionisti delle politiche attive per l'inclusione lavorativa dei disabili, riconducibili a due tipologie: il "Supporter dell'inclusione lavorativa" e il "Disability manager nei luoghi di lavoro";

Indicatori

(oltre a quelli indicati sopra)

Numero complessivo degli operatori qualificati, loro distribuzione sul territorio.

MONITORAGGIO

L'intera realizzazione del Progetto, insieme a tutti i suoi passaggi intermedi, sarà oggetto di un monitoraggio diretto e costante da parte del Ministero. E' pertanto auspicabile che il Ministero istituisca un apposito **organismo di controllo, monitoraggio e verifica delle azioni a Progetto**. All'interno dell'organismo di monitoraggio verrà costituita una "**commissione normativa**" che avrà il compito di predisporre tutti gli atti normativi e regolatori connessi al Progetto.

3. PERCORSO PERSONALIZZATO E OUTPUT ATTESI

Il *Percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e di inclusione* si articola in tre fasi:

FASE 1. ORIENTAMENTO

- Valutazione del "Potenziale lavorativo individuale" (P.L.I.)
- "Progetto (personalizzato) di accompagnamento al lavoro" (P.A.L.)
- Orientamento al lavoro

OUTPUT: Attestato di Orientamento

FASE 2. FORMAZIONE AL LAVORO

- Corso di formazione al lavoro (in relazione alla valutazione individuale del potenziale lavorativo e al settore del mercato del lavoro più idoneo)
- Corso professionale di qualificazione e riqualificazione.

OUTPUT: Attestato di Formazione

FASE 3. COLLOCAMENTO

- Azioni di scouting lavorativo
- Tirocinio di formazione lavoro
- Tirocinio lavorativo
- Formazione del personale aziendale
- Azioni di tutoring
- Monitoraggio
- Consulenze

OUTPUT: Perfezionamento del rapporto contrattuale

4. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

Per sviluppare il Progetto verranno attivate le realtà territoriali interessate appartenenti al Terzo settore. Le azioni prevedono una preventiva conoscenza socio economica delle singole provincie e delle normative regionali in materia di collocamento e mercato del lavoro, nonché degli uffici provinciali competenti i quali dovranno essere invitati a prestare il loro indispensabile supporto entro la fase di avvio del progetto (estate-autunno 2021).

5. STIMA DEI COSTI

Le risorse del fondo verranno erogate a seguito della presentazione del singolo percorso di accompagnamento al lavoro da parte del soggetto appartenente al Terzo settore. La “dote” verrà erogata in seguito all’ approvazione delle singole fasi.

La dote prevista sarà pari a € 6.000 così articolata:

Fase uno € 1000

Fase due € 2000

Fase tre € 3000

6. RISULTATI ATTESI

Il progetto è destinato avrà le seguenti ricadute:

- ✓ Promozione della cultura dell’inclusione lavorativa

- ✓ Incremento del potenziale occupazionale per le persone con disabilità, con particolare riferimento ai segmenti più deboli (donne, disabilità “complesse”) attraverso l’attivazione di non meno di 100.000 percorsi di accompagnamento al lavoro (con una potenzialità fino a 200.000);

- ✓ Più forte presenza del Terzo settore nel sistema di collocamento dei disabili;

- ✓ Maggiore livello di competenza e professionalità degli operatori impegnati in questo segmento delle politiche attive per il lavoro;
- ✓ Superamento (o attenuazione) delle sperequazioni territoriali.